

Serie Ordinaria n. 14 - Lunedì 04 aprile 2016

## D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

**D.d.g. 30 marzo 2016 - n. 2278**
**Secondo aggiornamento 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)**

IL DIRETTORE GENERALE  
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alla Regione il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 38, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato art. 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le deliberazioni regionali 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici, distinta da quelli edilizio - urbanistici;

Visti i decreti del direttore generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della richiamata deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2015 ed il 1° aggiornamento 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il comune di Suardi (PV), non idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, ha fatto pervenire, con nota acquisita agli atti regionali, la documentazione utile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 per il conseguimento della «idoneità» all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- le province di Cremona e Pavia hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute, rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente alla composizione e nomina della commissione paesaggio;
- la comunità montana Valle Sabbia ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo regionale, gli atti relativi alla unificazione della commissione paesaggio della comunità montana e della commissione paesaggio sovracomunale per i comuni di Anfo (BS), Capovalle (BS), Lavenone (BS), Mura (BS), Pertica Alta (BS), Pertica Bassa (BS) e Vestone (BS), con l'istituzione della commissione paesaggio unificata (che assorbe e sostituisce le due commissioni del paesaggio operanti presso la comunità montana), alla approvazione del relativo regolamento di funzionamento ed alla nomina della commissione paesaggio unificata;
- i comuni di Cassiglio (BG), Martinengo (BG), Orzinuovi (BS), Casaleto di Sopra (CR), Romanengo (CR), Salvirola (CR), Soncino (CR), Ticengo (CR), Brivio (LC), Colle Brianza (LC), Malgrate (LC), Massalengo (LO), Marmirolo (MN), Bollate (MI), Melzo (MI), Pioltello (MI), Vanzaghella (MI), Vignate (MI), Besana in Brianza (MB), Bereguardo (PV), Chignolo Po (PV), Lardirago (PV), Arsago Seprio (VA), Barasso (VA), Buguggiate (VA), Gazzada Schianno (VA), Lozza (VA), Sesto Calende (VA), Somma Lombardo (VA), Tradate (VA) e Travadana Monate (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto precedentemente dichiarato, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della commissione paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- il comune di Bressana Bottarone (PV) ha comunicato, con nota acquisita al protocollo regionale n. T1.2016.0006726 in data 10 febbraio 2016, il recesso dei comuni di Castelletto di Branduzzo (PV) e Robecco Pavese (PV) dalla convenzione per la gestione associata delle funzioni paesaggistiche,

trasmettendo le relative deliberazioni comunali;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla struttura paesaggio regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 952/2009, per effetto della quale:

- il comune di Suardi (PV), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- le province di Cremona e Pavia verificata la documentazione trasmessa, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la comunità montana Valle Sabbia, verificata la documentazione trasmessa risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i Comuni di Anfo (BS), Capovalle (BS), Lavenone (BS), Mura (BS), Pertica Alta (BS), Pertica Bassa (BS) e Vestone (BS), verificata la documentazione trasmessa dalla comunità montana Valle Sabbia, integrata con nota n. 5810 in data 25 marzo 2016, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che continueranno ad essere esercitate dalla comunità montana Valle Sabbia;
- i comuni di Cassiglio (BG), Martinengo (BG), Orzinuovi (BS), Casaleto di Sopra (CR), Romanengo (CR), Salvirola (CR), Soncino (CR), Ticengo (CR), Brivio (LC), Colle Brianza (LC), Malgrate (LC), Massalengo (LO), Marmirolo (MN), Bollate (MI), Melzo (MI), Pioltello (MI), Vanzaghella (MI), Vignate (MI), Besana in Brianza (MB), Bereguardo (PV), Chignolo Po (PV), Lardirago (PV), Arsago Seprio (VA), Barasso (VA), Buguggiate (VA), Gazzada Schianno (VA), Lozza (VA), Sesto Calende (VA), Somma Lombardo (VA), Tradate (VA) e Travadana Monate (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della commissione paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i Comuni di Castelletto di Branduzzo (PV) e Robecco Pavese (PV), viste le deliberazioni comunali di recesso dalla convenzione per la gestione associata delle funzioni paesaggistiche, qui trasmesse dal comune di Bressana Bottarone (PV), non soddisfano i criteri stabiliti con la d.g.r. 7977/2008 e non risultano attualmente idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguarda le richieste di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, dovranno essere esercitate dagli enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015;

Considerato l'obbligo dei suddetti enti a comunicare tempestivamente alla struttura paesaggio della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della commissione paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il programma regionale di sviluppo della X<sup>a</sup> Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 e in particolare il risultato atteso «Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo» (codice Ter.0905.266b);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della X<sup>a</sup> Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. X/87 del 29 aprile 2013 ed il decreto del Segretario generale n. 710 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Programma regionale di sviluppo della X<sup>a</sup> Legislatura approvato con delibera di Consiglio regionale 9 luglio 2013, n. 78;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

- a) il comune di Suardi (PV) risulta in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015;
- b) le province di Cremona e Pavia, risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015;
- c) la comunità montana Valle Sabbia, risulta in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015;
- d) i Comuni di Anfo (BS), Capovalle (BS), Lavenone (BS), Mura (BS), Pertica Alta (BS), Pertica Bassa (BS) e Vestone (BS), risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015, che continueranno ad essere esercitate dalla comunità montana Valle Sabbia;
- e) i comuni di Cassiglio (BG), Martinengo (BG), Orzinuovi (BS), Casaleto di Sopra (CR), Romanengo (CR), Salvirola (CR), Soncino (CR), Ticengo (CR), Brivio (LC), Colle Brianza (LC), Malgrate (LC), Massalengo (LO), Marmirolo (MN), Bollate (MI), Melzo (MI), Pioltello (MI), Vanzaghella (MI), Vignate (MI), Besana in Brianza (MB), Bereguardo (PV), Chignolo Po (PV), Lardirago (PV), Arsago Seprio (VA), Barasso (VA), Buguggiate (VA), Gazzada Schianno (VA), Lozza (VA), Sesto Calende (VA), Somma Lombardo (VA), Tradate (VA) e Travedona Monate (VA), risultano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015;
- f) i comuni di Castelletto di Branduzzo (PV) e Robecco Pavese (PV), non risultano attualmente idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguarda le richieste di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, dovranno essere esercitate dagli enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80 della l.r. 12/2005 come sostituito dall'art. 12 della l.r. 38/2015.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di aggiornamento 2015 e del primo aggiornamento 2016 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla struttura paesaggio della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della commissione paesaggio ed alla responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura paesaggio gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale  
Mario Nova